



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

VISTO il successivo comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal menzionato comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro e che, alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale dispone che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento e che il fondo di cui al citato articolo 1, comma 49, della legge n. 178 del 2020, è incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, con il quale sono state parzialmente ripartite per l'anno 2021 le risorse del Fondo istituito dal menzionato articolo 1, comma 49, sulla base dei criteri specificati nella “Nota metodologica” allegata al medesimo provvedimento;

VISTO il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, con il quale si è provveduto a ripartire la restante quota del fondo dell'anno 2021 e l'intero importo relativo all'annualità 2022, come incrementato, limitatamente all'anno 2022, dall'articolo 1, comma 743, della citata legge n. 234 del 2021;

CONSIDERATO, che, in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice della provincia



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO, altresì, che con legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel proprio territorio l'imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VALUTATO che l'articolo 10, comma 2, della citata legge regionale dispone, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della richiamata legge n. 178 del 2020, che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) è applicata nella misura della metà;

RITENUTO, pertanto, che i comuni della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia possano continuare ad essere beneficiari del contributo erogato sul fondo in argomento, in quanto l'istituzione di tale ristoro ed il quadro finanziario di riferimento per i comuni del Friuli Venezia Giulia è antecedente alla data di decorrenza della nuova imposta locale immobiliare autonoma;

RITENUTO, inoltre, che ai criteri di riparto del fondo, specificati nell'allegato B "Nota metodologica" al citato decreto interministeriale del 24 giugno 2021, utilizzati per definire le risorse spettanti a ciascun ente negli anni 2021 e 2022, possa essere riconosciuto il carattere della continuità, così da consentire, a decorrere dall'anno 2023 e in assenza di modifiche alle disposizioni sopra citate, l'attribuzione del ristoro a regime;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto a decorrere dall'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. A decorrere dall'anno 2023 e in costanza del regime giuridico definito in premessa, le risorse del Fondo di 12 milioni di euro annui, istituito dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione - a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia - dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in misura ridotta di due terzi, sono interamente ripartite secondo gli importi di cui all'allegato A, sulla base dei criteri specificati nell'allegato B "Nota metodologica" al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, del 24 giugno 2021.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come indicati nell'allegato A al presente decreto, sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi